

O.d.G. del 4/10/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. ____

Deliberazione n. 122 / del ____ 2021

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Regolamento per le progressioni di carriera del personale AMAT S.p.A.: proroga fase di prima applicazione al 31 dicembre 2022.

Il Direttore Generale f.f., d'intesa con il Direttore Tecnico e d'Esercizio e con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- con deliberazione n. 67, adottata nella seduta del 18/06/2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento per le progressioni di carriera del personale dipendente dell'AMAT S.p.A.;
- in particolare, l'art. 9 del Regolamento citato prevede, nella fase di prima applicazione, che la copertura delle posizioni vacanti in organico avvenga, preliminarmente, tramite espletamento di selezioni interne, alle quali possono essere ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti espressamente previsti al comma 3 dell'articolo citato;
- la fase di prima applicazione, da intendersi come la prima volta in cui sono indette le selezioni per la copertura delle posizioni vacanti in organico alla data di approvazione del Regolamento, allo stato ha validità fino al 31/12/2021;
- in attuazione del programma delle progressioni di carriera del personale, contenute nel Piano aziendale dei fabbisogni del triennio 2020 - 2022, approvato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 31 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha bandito soltanto una parte delle selezioni interne previste;
- infatti, nel corso del 2020 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza a causa della pandemia da COVID-19, disponendo una serie di misure restrittive atte a contenere l'emergenza sanitaria, tra le quali la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e delle prove concorsuali pubbliche e private, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Pertanto, i vincoli ed i divieti legislativi hanno causato una forte battuta di arresto delle selezioni aziendali (sia pubbliche che private) e, quindi, non è stato possibile rispettare il cronoprogramma delle progressioni di carriera del personale, come contenuto nel succitato Piano dei fabbisogni;
- lo scenario sopra descritto è mutato con l'articolo 10, comma 9, del D.L. n. 44/2021, che nella stesura originaria consentiva l'avvio dei concorsi pubblici delle sole Pubbliche amministrazioni, in sede di conversione, con la Legge n. 76 del 31 maggio scorso, ed è stato esteso anche alle selezioni pubbliche ex art. 19, comma 2 del TUSP. Di conseguenza, dal 1° giugno 2021 anche le società pubbliche possono svolgere le procedure selettive in presenza, pur nel rispetto del Protocollo emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della Funzione pubblica, le cui linee guida sono state già validate dal Comitato tecnico-scientifico. Quindi, essendo venuto meno il divieto legislativo potranno essere avviate le prove d'esame delle selezioni già bandite ed indette, altresì, le selezioni interne ancora non avviate;
- con deliberazione adottata nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha rivisitato la pianta organica aziendale prevedendo, per alcuni servizi ed uffici, profili professionali diversi, ritenuti più funzionali in luogo di quelli originariamente previsti;

tanto premesso, si propone, quale condizione di miglior favore, di modificare l'art. 9 del vigente Regolamento delle progressioni di carriera nel senso di prorogare, fino al **31 dicembre 2022**, l'applicabilità della norma di prima applicazione. Tanto per consentire, nei limiti e con le modalità previste, l'indizione delle nuove selezioni interne in quanto sarebbe alquanto difficile prevedere di concludere entro il corrente anno tutte le procedure selettive interne. Come previsto nella stesura originaria del Regolamento, la fase di prima applicazione deve intendersi come "la prima volta in cui vengono indette le selezioni per la copertura delle posizioni vacanti in organico alla data di approvazione del Regolamento medesimo". Si ritiene, al riguardo, che per data di approvazione del Regolamento debba intendersi quella della seduta odierna e, pertanto, la norma transitoria si dovrà applicare a tutte le selezioni interne finalizzate alla copertura delle posizioni organiche vacanti previste nella pianta organica rivisitata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna. Tanto per consentire ai dipendenti di partecipare alle selezioni interne preliminarmente rispetto alla copertura delle posizioni organiche vacanti mediante selezioni esterne. Analogamente potrà essere bandita ex novo anche la selezione interna per coprire la postazione di Capo Area Affari Generali e legali, pubbliche relazioni, segreteria, risk management e ufficio di Presidenza, considerato che le incombenze ed i compiti di tale Area sono stati ampliati in fase di rivisitazione della Pianta organica nella seduta odierna, riconducendo nei compiti della stessa, anche la figura di segreteria dell'Ufficio di Presidenza e sottraendo, nel contempo, dalle sue incombenze, la gestione del portierato.

Infine, al fine di rendere più funzionale la gestione del Servizio di rimessaggio degli autobus ed il coordinamento del personale che svolge le mansioni di Operatore della mobilità, si propongono le seguenti ulteriori modifiche del presente Regolamento:

- **Servizio di rimessaggio degli autobus:** detto servizio è affidato all'Unità manutenzione infrastrutture ed impianti e per la relativa gestione sono previste in organico complessivamente 14 unità (di cui 2 addetti con il profilo di Capo Operatori, parametro 188, e n. 12 con quello di Collaboratore di esercizio). Tenuto conto della specificità e della peculi-

rità delle mansioni richieste ai Capo Operatori, cui fa capo l'organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del servizio ed il coordinamento delle 12 unità lavorative ivi impiegate, per la loro copertura è opportuno indire preliminarmente una selezione interna riservata ai dipendenti che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza in mansioni attinenti all'esercizio, fermo restando, in capo agli stessi, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando, secondo la riformulazione dell'art. 9 del Regolamento;

- **Servizio di Sosta tariffata:** a seguito della modifica a stralcio della Pianta organica, adottata in data odierna dal competente Organo amministrativo, n. 2 postazioni di Coordinatori della mobilità sono state sostituite con 2 di Addetto alla Mobilità, parametro retributivo 170 - Area Operativa Servizi della Mobilità. Tali figure, infatti, possono fungere da raccordo tra gli Operatori della mobilità ed il Coordinatore della mobilità. Tenuto conto della peculiarità dei compiti e della necessità di una pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni di Operatore della mobilità, anche nel caso di specie si propone di indire preliminarmente una selezione interna riservata esclusivamente al personale in possesso del profilo professionale di Operatore Qualificato della Mobilità, ovvero di Operatore della mobilità, fermo restando, in capo ai partecipanti, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando secondo la riformulazione dell'art. 9 del Regolamento.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Direttore Tecnico e d'Esercizio

Il Direttore Generale f.f.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuto di approvare la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;
- Visto il Regolamento per le progressioni di carriera, approvato con deliberazione n. 67, adottata nella seduta del 18/06/2019;
- a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione che precede, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e trascritto, e, conseguentemente, prorogare fino al **31 dicembre 2022** l'applicazione della norma transitoria di prima applicazione contenuta nell'art. 9 del Regolamento delle progressioni di carriera;
2. di dare atto che la norma transitoria, valida fino al 31 dicembre 2022, troverà applicazione per le selezioni interne che saranno bandite per la copertura delle postazioni vacanti previste nella pianta organica rivisitata, come approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, dovendosi intendere come data di approvazione del Regolamento quella della seduta odierna;
3. di prevedere, per la copertura di n. 2 postazioni di Capo Operatori, parametro 188, da destinare al Servizio di rimessaggio degli autobus, l'indizione di una apposita selezione interna riservata ai dipendenti che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza in mansioni attinenti all'esercizio, fermo restando, in capo agli stessi, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 9 rivisitato del Regolamento;
4. di prevedere, per la copertura di n. 2 postazioni di Addetto alla Mobilità, parametro 170, l'indizione di una apposita selezione interna riservata ai dipendenti in possesso del profilo di Operatore qualificato della Mobilità ovvero di Operatore della mobilità, fermo restando, in capo agli stessi, il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 9 rivisitato del Regolamento;
5. di prendere atto, pertanto, che l'articolo 9 (norma di prima applicazione, punti 1, 2 e 3, del Regolamento per le progressioni di carriera) viene così riformulato:

Articolo 9 – Norma di prima applicazione

9.1 – Norma transitoria

La fase di prima applicazione del presente Regolamento, con riferimento alla norma transitoria in questione, è da intendersi come la prima volta in cui saranno indette le selezioni per la copertura dei posti vacanti in organico al 28 ottobre 2021, data di rivisitazione, da parte del competente Organo amministrativo, della pianta organica aziendale e del presente regolamento.

9.2 - Durata

La presente norma transitoria avrà validità sino al **31/12/2022**.

9.3 - Riserva

Esclusivamente nella fase di prima applicazione, per la copertura delle posizioni scoperte sarà consentito lo svolgimento delle selezioni attraverso due fasi:

- alla prima fase sarà ammesso il solo personale interno:

- in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 (titolo di studio) e dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) del presente Regolamento, che abbia svolto per almeno 3 (tre) anni mansioni del profilo professionale immediatamente inferiore, o per almeno 2 (due) anni mansioni nel profilo messo a concorso;
- in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) e del titolo di studio immediatamente inferiore di quello richiesto per la posizione da coprire, che abbia svolto per almeno 5 (cinque) anni mansioni del profilo professionale immediatamente inferiore o per almeno 3 (tre) anni nel profilo messo a concorso;
- con espresso riferimento alla selezione interna da indire per la copertura di n. 2 postazioni di Capo Operatori, parametro retributivo 188, da impiegare in seno al Servizio di rimessaggio, la stessa è espressamente riservata ai dipendenti che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza in mansioni attinenti all'esercizio. Resta ferma, in capo agli stessi, la previsione delle seguenti condizioni:

- a. il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 (titolo di studio) e dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) del presente Regolamento, che abbiano svolto per almeno 3 (tre) anni mansioni del profilo professionale di Operatore di esercizio;
 - b. il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) e del titolo di studio immediatamente inferiore di quello richiesto per la posizione da coprire, che abbiano svolto per almeno 5 (cinque) anni mansioni del profilo professionale di Operatore di esercizio;
- con espresso riferimento alla selezione interna da indire per la copertura di n. 2 postazioni di Addetto alla Mobilità, parametro retributivo 170, da impiegare in seno al Servizio di Sosta tariffata, la stessa è espressamente riservata ai dipendenti in possesso del profilo professionale di Operatore Qualificato della mobilità, parametro retributivo 151, ovvero di Operatore della Mobilità, parametro retributivo 138. Resta ferma, in capo agli stessi, la previsione delle seguenti condizioni:
- a. il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 (titolo di studio) e dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) del presente Regolamento e che abbiano svolto per almeno 3 anni mansioni del profilo professionale di Operatore qualificato della mobilità ovvero Operatore della mobilità;
 - b. il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 (condizioni per le progressioni di carriera del personale interno) e del titolo di studio immediatamente inferiore di quello richiesto per la posizione da coprire, che abbiano svolto per almeno 5 anni mansioni del profilo professionale di Operatore qualificato della mobilità ovvero Operatore della mobilità;
- nella sola ipotesi di mancata copertura delle posizioni al termine della prima fase rivolta ai candidati interni, si farà luogo ad una pubblica selezione.
6. di dare mandato alla Direzione Generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti (informativa alle OO.SS. ed emissione di apposito comunicato di servizio rivolto al personale).